

## COMMISSIONI RIUNITE

### X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali regionali (CGIL, CISL e UIL) sull'attuale situazione di crisi occupazionale e sul rilancio del sistema produttivo della Lombardia ..... 9

##### SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni (Seguito dell'esame e rinvio) ..... 9

ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) ..... 13

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 29 maggio 2012.*

**Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali regionali (CGIL, CISL e UIL) sull'attuale situazione di crisi occupazionale e sul rilancio del sistema produttivo della Lombardia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 11.50.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.**

**Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno prospettato le riformulazioni di talune proposte emendative e hanno depositato nuovi emendamenti, rispetto ai quali non sono stati presentati subemendamenti.

Rammenta, quindi, che si è conseguentemente convenuto di riprendere oggi l'esame del complesso delle proposte emendative presentate (*vedi allegato*), sulle

quali gli stessi relatori hanno già espresso il parere di competenza.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, conferma i pareri già espressi nella precedente seduta.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, soffermandosi sulle parti di competenza del suo dicastero, esprime parere contrario sull'emendamento Bobba 1.1 (*nuova formulazione*), che propone di estendere l'ambito di applicazione del provvedimento in esame e le relative misure di sostegno all'attività di impresa alle cosiddette imprese sociali, regolate dalla legge n. 118 del 2005 e dal decreto legislativo di attuazione n. 155 del 2006. Sottolinea che i caratteri distintivi delle imprese sociali sono sostanzialmente diversi da quelli dell'impresa, come definita dal codice civile, mancando lo scopo di lucro. Inoltre, il regime giuridico applicabile a queste imprese affievolisce considerevolmente il rischio di impresa accollato all'imprenditore dal codice civile, in considerazione della loro natura sociale e non lucrativa. Osserva che l'estensione alle imprese sociali delle misure agevolative previste dal provvedimento in esame comporterebbe lo snaturamento delle sue finalità, ossia la promozione dell'imprenditoria femminile e giovanile nel sistema tradizionale d'impresa; l'estensione della platea dei beneficiari avrebbe, peraltro, effetti diretti sull'intensità dell'agevolazione con il rischio di vanificare i benefici attesi dall'attuazione del testo in esame.

Osservato che sull'emendamento Lulli 2.2 (*nuova formulazione*), in materia strettamente previdenziale, si esprimerà il viceministro Martone, esprime – per quanto di competenza – parere favorevole sugli emendamenti 2.50 (*nuova formulazione*) e 2.51 dei relatori, rinviando allo stesso viceministro Martone l'espressione del parere sull'emendamento 8.50 dei relatori, volto ad esentare alcune tipologie di imprese dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il viceministro Michel MARTONE, nel ribadire l'orientamento positivo del Governo nei confronti delle finalità generali del provvedimento e nel ringraziare i relatori per essersi fatti carico, sia pure in misura parziale, dei rilievi sollevati nelle precedenti sedute, esprime parere favorevole sugli emendamenti Damiano 2.1, Lulli 2.2 (*nuova formulazione*), Anna Teresa Formisano 6.1 e 7.3, Damiano 8.1 e 9.1 e si rimette alle Commissioni – per quanto di competenza del suo dicastero – sull'emendamento 2.51 dei relatori, nonché su tutti gli emendamenti a prima firma Fedriga.

Quanto all'emendamento 8.50 dei relatori, esprime un parere contrario, pur prendendo atto che è stato compiuto un importante passo in avanti nella delicata materia della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro; in ogni caso, la contrarietà non può che essere ad oggi ribadita, atteso che l'emendamento sembra andare in controtendenza rispetto all'orientamento già espresso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su tale argomento.

Avverte, quindi, che il parere – per quanto concerne il suo dicastero – è favorevole sull'emendamento 2.50 dei relatori (*nuova formulazione*), fatta eccezione per la parte in cui esso modifica l'articolo 12, comma 1, del testo unificato, incidendo su un ambito materiale su cui ritiene che il provvedimento di riforma del mercato del lavoro, attualmente all'esame del Senato, offra già ampie garanzie di tutela. Invita, infine, al ritiro delle restanti proposte emendative presentate.

Teresa BELLANOVA (PD) invita il rappresentante del Governo a chiarire in modo più specifico le ragioni di contrarietà rispetto all'emendamento 8.50 dei relatori.

Il viceministro Michel MARTONE osserva che l'emendamento 8.50 dei relatori si pone in contrasto con la posizione già espressa dal Ministro Fornero in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto alla quale ritiene che non possa esserci alcuna forma di arretramento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non comprendere la motivazione del parere testé espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 8.50 dei relatori, atteso che tale proposta di modifica va proprio nella direzione di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tutelando maggiormente i lavoratori. Auspica, pertanto, che il rappresentante del Governo possa rivedere il proprio parere.

Antonio BOCCUZZI (PD), associandosi alle considerazioni testé svolte dal deputato Fedriga, fa notare che l'emendamento 8.50 dei relatori, richiamando le attività a rischio medio e alto di cui al recente accordo tra Stato, regioni e province autonome, innalza il livello di tutela della sicurezza in quei luoghi di lavoro in cui i pericoli per la salute dei lavoratori possono essere significativi, a prescindere dal numero di dipendenti impiegati.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, evidenzia una certa contraddizione nel parere oggi espresso dal rappresentante del Governo, dal momento che è stato manifestato un orientamento contrario all'emendamento 8.50 dei relatori, nonostante quest'ultimo assorba, di fatto, l'emendamento Damiano 8.1. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a fare chiarezza su tale aspetto.

Il viceministro Michel MARTONE, alla luce del dibattito svolto, fatta chiarezza sulle condivisibili finalità dell'emendamento 8.50 dei relatori e ribadito che il Governo avrebbe preferito l'approvazione dell'emendamento Damiano 8.1, si dichiara comunque disponibile a rivedere il proprio parere, rimettendosi alle Commissioni sul predetto emendamento dei relatori.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Paladini 3.01 e sul suo articolo aggiuntivo 3.02, in materia di asili nido.

Luigi BOBBA (PD) si chiede per quale ragione il Governo abbia modificato il parere sul suo emendamento 1.1 (*nuova formulazione*), facendo presente che sul punto, in una delle sedute precedenti, era stata fornita un'indicazione favorevole da parte del Ministero dello sviluppo economico. Si domanda, poi, quale sia la ragione per cui le imprese sociali debbano essere escluse dal regime favorevole previsto dal presente provvedimento, facendo notare che si tratta in ogni caso di soggetti che operano giuridicamente al pari di qualsiasi altra azienda, fatta eccezione per taluni vincoli strutturali che costituiscono un limite alla loro attività, e non certo un'agevolazione. Ritiene opportuno, quindi, un intervento a favore di tali imprese sociali, tenuto conto che la legge che le disciplina non ne ha favorito, fino ad ora, un corretto sviluppo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, prendendo atto e scusandosi dell'andamento non sempre coerente dei pareri espressi dal Ministero dello sviluppo economico, ribadisce tuttavia le motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento Bobba 1.1 (*nuova formulazione*).

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che sull'estensione del provvedimento in titolo alle imprese sociali sembrava esservi una sostanziale intesa tra i gruppi, nel presupposto che sul punto vi sarebbero comunque stati ulteriori interventi nella successiva fase di acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene, dunque, che — sebbene l'eventuale approvazione dell'emendamento Bobba 1.1 (*nuova formulazione*) possa apparire come una forzatura, tenuto conto della particolare caratterizzazione, priva di finalità di lucro, delle stesse imprese sociali — l'esigenza di affrontare oggi tale delicata questione non comprometta le future scelte delle Commissioni riunite.

Luigi BOBBA (PD), auspicando che, alla luce di quanto testé emerso, le Commissioni riunite possano procedere all'appro-

vazione del suo emendamento 1.1 (*nuova formulazione*), ritira i propri emendamenti 1.2 e 1.3.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritira il proprio emendamento 1.4.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl) ritira il proprio emendamento 1.5.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.6 e Bobba 1.1. (*nuova formulazione*).

Andrea LULLI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo nelle votazioni su tutti gli emendamenti a prima firma Fedriga.

Cesare DAMIANO (PD) ritira il proprio emendamento 2.1.

Teresa BELLANOVA (PD) dichiara che voterà contro tutti gli emendamenti a prima firma Fedriga, non condividendone in alcun modo la *ratio*.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.51 dei relatori, Lulli 2.2 (*nuova formulazione*), Fedriga 2.3 e 2.4, nonché l'emendamento 2.50 dei relatori (*nuova formulazione*).

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Cimadoro 2.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Cimadoro 2.5 e gli articoli aggiuntivi Paladini 3.01 e Cimadoro 3.02, approvano l'emendamento Fedriga 4.1, respingono l'emendamento Cimadoro 4.2, approvano gli emendamenti Fedriga 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, Anna Teresa Formisano 6.1, Fedriga 6.2, 6.3, 6.4 e 7.1, respingono l'emendamento Cimadoro 7.2, approvano gli emendamenti Anna Teresa Formisano 7.3 e Fedriga 7.4 e respingono l'emendamento Cimadoro 7.5.

Cesare DAMIANO (PD) ritira il proprio emendamento 8.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento 8.50 dei relatori.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che l'emendamento Damiano 9.1 deve intendersi assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.50 dei relatori (*nuova formulazione*), che ha già disposto la soppressione dell'articolo 9.

Atteso che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate, comunica che il testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

ALLEGATO

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni).**

### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

#### ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: l'imprenditorialità diffusa aggiungere le seguenti: e l'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, per i primi tre anni la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.*

#### 1. 2. Bobba.

*Al comma 1, dopo le parole: l'imprenditorialità diffusa aggiungere le seguenti: e l'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### ART. 5-bis.

*(Agevolazioni fiscali per l'impresa sociale).*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-ter*) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118 ».

2. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

3. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-novies*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

4. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale.

5. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1:

1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: « Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies) »;

2) dopo la nota II-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente:

« II-sexies) A condizione che l'impresa sociale dichiara nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta »;

b) all'articolo 11-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali ».

### 1. 3. Bobba.

*Al comma 3, dopo le parole:* dei lavoratori autonomi ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e delle libere professioni.

*Conseguentemente all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* l'avvio delle attività d'impresa di cui alla presente legge *introdurre le seguenti:* nonché l'avvio di nuovi studi e società professionali da

parte di giovani professionisti, che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento;

b) *al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:* g) all'acquisto, alla costruzione o all'ampliamento dei locali da adibire a studi professionali, comprese le necessarie attrezzature tecniche ed informatiche per avviare l'attività;

c) *al comma 4, dopo la parola:* imprenditore *inserire la seguente:* o professionista;

d) *al comma 7, ove ricorra la parola:* impresa *inserire la seguente:* o il professionista;

e) *al comma 8, dopo le parole:* alle nuove imprese giovanili *inserire le seguenti:* o ai nuovi studi professionali.

### \* 1. 4. Fedriga, Munerato, Montagnoli.

*Al comma 3, dopo le parole:* dei lavoratori autonomi *ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* e delle libere professioni.

*Conseguentemente all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* l'avvio delle attività d'impresa di cui alla presente legge *introdurre le seguenti:* nonché l'avvio di nuovi studi e società professionali da parte di giovani professionisti, che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento;

b) *al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:* g) all'acquisto, alla costruzione o all'ampliamento dei locali da adibire a studi professionali, comprese le necessarie attrezzature tecniche ed informatiche per avviare l'attività;

c) *al comma 4, dopo la parola:* imprenditore *inserire la seguente:* o professionista;

d) *al comma 7, ove ricorra la parola:* impresa *inserire la seguente:* o il professionista;

e) al comma 8, dopo le parole: alle nuove imprese giovanili inserire le seguenti: o ai nuovi studi professionali.

\* 1. 5. Abrignani.

*Sopprimere il comma 4.*

1. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

6. La presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis, detta, altresì, nuove misure a sostegno dell'impresa sociale, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Misure a sostegno dell'impresa sociale).*

1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« m-bis) commercio equo e solidale;

m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

m-quater) alloggio sociale ».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti gli specifici requisiti dei settori di intervento di cui alle lettere da m-bis) a m-quater) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo

2006, n. 155, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, per i primi tre anni la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-ter) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118 ».

5. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

6. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« i-novies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2,000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

7. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme

ricevute a titolo di erogazione liberale. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1:

1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: « Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*sexies* »;

2) dopo la nota II-*quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente: « II-*sexies*) A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta »;

b) all'articolo 11-*bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali ».

8. Nei processi di riconversione parziale o totale di imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-*bis*) quanto all'articolo 8-*bis*, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante le seguenti modificazioni dell'articolo 30-*bis*,

comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

a) alla lettera a), le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b), le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c), le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d), le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e), le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

1. 1. Bobba (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

## ART. 2.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 4.*

2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* Fermi restando gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente per incentivare la contrattazione di secondo livello, .

*Conseguentemente, al comma 7, premettere le seguenti parole:* Fermi restando gli sgravi contributivi già previsti dalla legislazione vigente, .

2. 51. I Relatori

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il versamento dei contributi è dovuto anche nel caso di cessazione dell'attività d'impresa e non può essere usufruito dal medesimo soggetto per più di una volta.

**2. 2.** Lulli, Damiano (Nuova formulazione).

**(Approvato)**

Al comma 2, sopprimere le parole: e 4.

**2. 3.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

Sopprimere il comma 4.

**2. 4.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

Al comma 7, sostituire le parole: di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 con le seguenti: di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: dal 2010 con le seguenti: dall'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: biennio 2011-2012 con le seguenti: biennio 2012-2013.

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: per il primo triennio di attività.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi inclusi, in quanto compatibili, quelli in favore dei lavoratori

di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: a decorrere sino alla fine della lettera con le seguenti: a decorrere dall'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**2. 50.** I Relatori (Nuova formulazione).

**(Approvato)**

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. In favore delle lavoratrici disabili di cui al presente articolo, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 917, e successive modificazioni, è pari a 3.000 euro.

7-ter. I comitati tecnici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, o, qualora non ancora istituiti, gli organi competenti, provvedono a fornire alle lavoratrici disabili il supporto necessario per agevolarne l'integrazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di garantire loro un pieno e adeguato inserimento nella struttura lavorativa.

7-*quater*. Per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

**2. 5.** Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

ART. 3.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Benefici fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).*

1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.

2. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge.

**3. 01.** Paladini, Cimadoro, Aniello Formisano, Mura.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Rifinanziamento del fondo per gli asili nido).*

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, n. con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 02.** Cimadoro, Aniello Formisano, Paladini, Mura.

## ART. 4.

*Sopprimere il comma 2.*

- 4. 1.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

*2-bis.* Il secondo periodo del comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: « In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2013, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese ».

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* quanto all'articolo 4, commi 2 e *2-bis*, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

- 4. 2.** Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

## ART. 5.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:* e in misura ulteriormente ridotta per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

- 5. 1.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole:* da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

- 5. 2.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:* da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

- 5. 3.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole:* da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

- 5. 4.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

## ART. 6.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché per ulteriori iniziative promozionali, pubblicitarie e di *marketing*.

- 6. 1.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Poli.

**(Approvato)**

*Al comma 5, sopprimere le parole:* innalzate al 70 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

- 6. 2.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

Al comma 7, sopprimere le parole: innalzato al 3 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

**6. 3.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

Al comma 8, sopprimere le parole: innalzato al 40 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

**6. 4.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

#### ART. 7.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

**7. 1.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

Al comma 4, sostituire le parole: di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio con le seguenti: di 200 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2011 e per un triennio.

**7. 2.** Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis*) alla realizzazione di adeguate attività di promozione commerciale, nonché di iniziative pubblicitarie e di *marketing*.

**7. 3.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Poli.

**(Approvato)**

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base della compartecipazione di ogni singola regione e tenuto conto della maggiore concentrazione di imprenditoria femminile rilevata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria.

**7. 4.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

**(Approvato)**

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

*7-bis.* Il comma 183 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è sostituito dai seguenti:

« 183. Le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, trattenute dalle Regioni e dalle Province Autonome, sono accertate con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di una relazione da rendersi entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento da parte delle singole Regioni, e ripartite con decreto dello stesso fra le Regioni e le Province autonome secondo i criteri e le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, per essere destinate prioritariamente a iniziative a favore dell'imprenditoria femminile.

*183-bis.* A tal fine ciascuna Regione e Provincia autonoma trattiene nelle proprie

disponibilità le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 n. 215, fino alla quota spettante ai sensi del comma 183 e restituisce al Ministero per lo Sviluppo Economico la quota eccedente.

183-ter. È istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, un fondo alimentato dalle economie e revoche della legge 25 febbraio 1992 n. 215 restituite ai sensi del comma 183-bis. Il fondo è destinato a compensare le Regioni che non raggiungono la quota loro spettante ai sensi del comma 183. Le Regioni e le Province Autonome che si sono avvalse dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 5/2009, convertito nella legge n. 33/2009 o dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 220/2010, per quanto riguarda i fondi dell'imprenditoria femminile, possono partecipare al fondo per la quota eccedente l'importo già trattenuto, ai sensi delle suddette disposizioni.

183-*quater*. Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede annualmente fino all'esaurimento delle risorse, con proprio decreto e per ogni Regione e Provincia autonoma di cui al comma 3, alla attribuzione delle risorse del fondo fino alla quota spettante.

183-*quinquies*. Il decreto del Presidente della Repubblica 314/2000 è abrogato, fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati ».

**7. 5.** Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 1.** Damiano, Lulli, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività svolte nelle aziende di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e alle attività classificate a « rischio medio » o a « rischio alto » per la salute e la sicurezza sul lavoro, come individuate nell'accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 21 dicembre 2011, Allegato 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2012.

**8. 50.** I Relatori.

**(Approvato)**

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**9. 1.** Damiano, Lulli, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.